

Sentenza del 10/09/2018 n. 5796 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio Sezione/Collegio 16

Intitolazione:

Registro, ipotecarie e catastali - Atto di costituzione - Trust - Notaio - Versamento imposte - Misura fissa - Sussiste.

Massima:

L'atto di costituzione del trust non produce immediatamente effetti traslativi finali perché non c'è un trasferimento definitivo dei beni assoggettati al vincolo di destinazione e, dunque, sconta l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale. (E.S.)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 975/2018, Ctr Lazio n. 7550/2017.

Testo:

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 22 febbraio 2017, la Commissione tributaria provinciale di Latina, sezione 6A, respingeva il ricorso presentato dalla contribuente Becchetti Enzo avverso avviso di rettifica e liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate- Ufficio di Latina- relativamente ad imposte di donazione e successione, ipotecaria e catastale sull'atto di costituzione con atto notarile di trust in data 18/10/2013 ed iscritto al numero 23.194 del repertorio del notaio Becchetti. L'Agenzia applicava al negozio l'imposta in misura proporzionale, laddove il notaio aveva invece versato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, in difformità dall'avviso dell'Agenzia delle Entrate, che le aveva ritenute applicabili in misura, rispettivamente, del 2 e dell'1%, ai sensi degli articoli 2.10 del decreto legislativo 347/1990.

Di qui l'avviso di liquidazione per il pagamento della differenza dell'imposta che veniva iscritta a carico del notaio Becchetti mediante l'avviso impugnato.

La Commissione di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni relative alla carenza della delega da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento e le modalità di notifica dell'avviso a mezzo della servizio postale, per quanto attiene il merito, osservava che non poteva essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui tali imposte sarebbero dovute in misura fissa, perché, con la costituzione del trust, "non avviene il trasferimento definitivo dei beni assoggettati al vincolo di destinazione. Il trust è infatti un negozio giuridico diretto alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti ed ha, pertanto, effetti traslativi: in altri termini, con l'istituzione del trust i beni sono trasferiti dal disponente al nuovo organismo e la constatazione che si realizza un trasferimento di ricchezza non è contraddetta né dalla previsione di un vincolo sui frutti dei beni, né dal fatto che il trasferimento non sia a tempo indeterminato".

Di qui la conclusione secondo cui le imposte sono dovute in misura proporzionale sin dal momento della costituzione del vincolo di destinazione con effetti traslativi e, quindi, il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio. Respingeva poi gli altri motivi di doglianza sollevati dalla parte relativi alla modalità di determinazione della base imponibile ed all'esistenza di rapporti di parentela con la disponente.

Ha appellato il contribuente, riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado relative alla nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto emesso dal dirigente illegittimamente nominato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 371 2015; falsa applicazione degli articoli 2, comma 47 del decreto legge 262 /2006 e 2645 terra del codice civile; violazione dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 347/1990, degli articoli 58 del decreto legislativo 346/1990 e 27 del d.p.r. 131 del 1986.

Ha presentato contro deduzioni l'Ufficio a sostegno delle proprie ragioni e quindi la parte, memorie illustrative.

Ciò posto, ritengono i Giudici d'appello che il ricorso del contribuente vada accolto che pertanto vada riformata la sentenza di primo grado.

Per quanto attiene l'eccezione preliminare riproposta dalla contribuente in grado d'appello relativo alla carenza della delega da parte del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento, va confermato quanto sostenuto dai Giudici di primo grado, secondo i quali risulta dimostrato documentalmente dall'Agenzia l'atto di delega allegato alla memoria di costituzione in giudizio, che testimonia l'esistenza di una delega allorché è avvenuta la contestazione da parte del ricorrente. La giurisprudenza ha, al riguardo, sottolineato che, a fronte della eccezione della parte, ricorre l'obbligo dell'Ufficio di provare l'esistenza della delega; il che nella specie è avvenuto (Cassazione sentenza numero 19.739/2012). Secondo la Suprema Corte di Cassazione è valida la delega alla sottoscrizione degli atti conferita con ordine di servizio dal direttore dell'Ufficio al funzionario, purché sia specificato il nominativo del delegato e sia

chiaramente delineato l'oggetto della delega. Diversamente, il conferimento sarebbe nullo con conseguente nullità degli atti sottoscritti da detto funzionario (Cassazione, sentenza 5200/2018). Nella specie risultano rispettati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza citata,

Va pertanto rigettata tale eccezione.

Per quanto attiene il secondo motivo di appello, riguardante il merito della questione, la Commissione tributaria di primo grado ha ritenuto che con la costituzione del trust si verifica un effetto traslativo di beni dal disponente al nuovo organismo e che, pertanto, questo effetto traslativo comporta il trasferimento definitivo dei beni al vincolo di destinazione, con la conseguenza che "le imposte sono dovute in maniera proporzionale sin dal momento della costituzione del vincolo di destinazione con effetti traslativi".

Tale conclusione non appare condivisibile.

Questa Commissione tributaria regionale -sezione 3A- con sentenza n.7550/17, in data 7 dicembre 2017, ha già ritenuto che il contrasto non è immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto d'imposta e che la costituzione di un trust va considerata estranea presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti misura proporzionale sia essa l'imposta di registro, sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni a soggetto beneficiario.

La questione poi è stata definitivamente risolta da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 17 gennaio 2018, (n.975) con quest'ultima afferma che l'atto di dotazione relativo ai trust "si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario".

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non appare possibile applicarsi all'atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale e quindi anche le imposte ipotecarie e catastali, per tale ragione, devono trovare applicazione in misura fissa.

Il motivo d'appello sollevato dalla parte va pertanto accolta e in tal senso riformata la sentenza di primo grado con conseguente dichiarazione di nullità degli atti impugnati.

Restano assorbiti i rimanenti motivi d'appello.

La complessità della vicenda, con riferimento alla quale non si è ancora formata una giurisprudenza costante, quantomeno a livello di merito, suggerisce di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Roma, 21 giugno 2018.